



**COME FARE COSA PER
TUTELARE LA TUA AZIENDA
ED IL CONSUMATORE DALLE
IMPORTAZIONI DI PRODOTTI
CONTRAFFATTI E NON SICURI**
*IL RUOLO DELL'AGENZIA DELLE
DOGANE*

Milano, 20 Gennaio 2005

La lotta alla contraffazione dei prodotti:
l'intervento dell'autorità doganale a livello
internazionale, comunitario e nazionale

D.ssa Cinzia Bricca- Direttore Ufficio Antifrode Centrale



INTERVENTI in ambito OMD



Collaborazione Internazionale: OMD/INTERPOL/WIPO/ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI

- ✓ **IMPEGNO CONGIUNTO NELLA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE**
- ✓ **PARTENARIATO DINAMICO TRA SETTORE PUBBLICO E PRIVATO**
- ✓ **PIANIFICAZIONE DI INTERVENTI PER SOSTENERE LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE**



REGOLAMENTO (CE) N. 1383/2003 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2003

relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti

INTERVENTI IN AMBITO COMUNITARIO

il Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio

E' entrato in vigore il 1° luglio 2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Per migliorare il funzionamento del sistema relativo all'introduzione nella Comunità e all'esportazione e alla riesportazione dalla Comunità di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale, istituito dal regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative⁽¹⁾, è opportuno fare il bilancio della sua applicazione. Per fini di chiarezza, occorrerebbe abrogare e sostituire il regolamento (CE) n. 3295/94.

le nuove misure normative intendono vietare l'introduzione, l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione, il collocamento in zona franca o deposito franco, nonché il vincolo ad un regime sospensivo, di "merci contraffatte" e di "merci usurpative"

REGOLAMENTO (CE) N. 1383/2003 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2003

relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti

stabilisce le condizioni dell'intervento dell'autorità doganale che possono comportare la sospensione dell'operazione doganale o il blocco delle merci per tutto il tempo necessario ad accertare che si tratti effettivamente di merci contraffatte o usurpative

- (5) L'intervento dell'autorità doganale dovrebbe consistere o nella sospensione dell'immissione in libera pratica, dell'esportazione e della riesportazione delle merci sospettate di essere contraffatte o usurpative o di violare taluni diritti di proprietà intellettuale, o nel blocco di tali merci quando siano vincolate ad un regime sospensivo, in zona franca o in deposito franco, in procinto di essere riesportate previa notifica, introdotte nel territorio doganale o di lasciare tale territorio, per tutto il tempo necessario ad accertare se si tratti effettivamente di merci siffatte.



Il Regolamento (CE) n. 1891/2004 della Commissione del 21 ottobre 2004

- E' entrato in vigore il 21 ottobre 2004 (giorno di pubblicazione sulla GUCE);
- Si applica a partire dal 1° luglio 2004;
- Reca disposizioni attuative del Reg. n.1383/2003

L 328/16

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

30.10.2004

REGOLAMENTO (CE) N. 1891/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2004

recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue

(1) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 ha stabilito alcune regole comuni allo scopo di vietare l'introduzione, l'immissione in libera pratica, l'uscita, l'esportazione, la reimportazione, il vincolo ad un regime sospensivo, in zona franca o in deposito franco, di merci contraffatte e di merci usurpative e di far fronte efficacemente alla commercializzazione illegale di siffatte merci pur senza ostacolare la libertà del commercio legittimo.

intervento, come pure delle informazioni figuranti nei formulari della domanda di intervento a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1383/2003, è opportuno stabilire il modello al quale tali formulari devono corrispondere. È inoltre opportuno precisare il regime linguistico applicabile alla domanda di intervento prevista dall'articolo 5, paragrafo 4, del suddetto regolamento.

(6) È opportuno precisare il tipo di informazioni che devono figurare nella domanda di intervento, per consentire alle amministrazioni doganali di riconoscere più facilmente le merci che possono violare un diritto di proprietà intellettuale.

(7) È opportuno definire il tipo di dichiarazione riguardante l'assunzione di responsabilità del titolare del diritto, che deve obbligatoriamente essere allegata alla domanda di intervento.

RÈGLEMENT (CE) N° 1891/2004 DE LA COMMISSION du 21/10/2004

arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle

Il nuovo Regolamento (CE) di applicazione 1891/2004, che sostituisce il Regolamento (CE) 1367/95, fissa

- ✓ *le procedure da seguire per la richiesta d'intervento dell'autorità doganale*
- ✓ *i mezzi di prova che attestano la titolarità del diritto di cui si chiede tutela*
- ✓ *le modalità dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione*
- ✓ *il monitoraggio dei fenomeni fraudolenti*
- ✓ *l'adozione di un'adeguata analisi dei rischi finalizzata ad orientare i controlli*

Il Regolamento (CE) 1891 del 21/10/2004 della Commissione Europea

in allegato al nuovo Regolamento di applicazione, che sostituisce il
Regolamento (CE) 1367/95, sono riprodotti i modelli relativi a:

All. I Domanda d'intervento delle autorità doganali

ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1 del Reg. (CE) 1383/2003

Corredato dall'All. I-A, ISTRUZIONI PER L'USO

All. II Domanda d'intervento delle autorità doganali

ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4 del Reg. (CE) 1383/2003

Corredato dall'All. II-A, ISTRUZIONI PER L'USO

**DIRITTI DI PROPRIETA'
INTELLETTUALE**

**DOMANDA D'INTERVENTO
DELLE AUTORITA'
DOGANALI**

*Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del
regolamento*

(CE) n° 1383/2003

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

**APPLICATION FOR ACTION
BY CUSTOMS AUTHORITIES**

Under Article 5(4) of Reg.

(EC) No 1383/2003

**DROITS DE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE**

**DEMANDE
D'INTERVENTION
DES AUTORITÉS
DOUANIÈRES**


au titre de l'article 5, paragraphe 4, du règlement

(CE) n° 1383/2003

Legge Finanziaria 350/2003

(art. 4 commi 54 e 55)

per potenziare gli strumenti di lotta alla contraffazione, anche il legislatore nazionale, con la legge finanziaria 2004 ha previsto, all'art. 4, comma 54, la realizzazione di una banca dati multimediale per la raccolta dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare



The screenshot shows a software window titled 'Database'. It contains a table with multiple columns and rows of data. The columns appear to include identifiers, numerical values, and possibly dates or status indicators. The interface is typical of a data management application from the early 2000s.

La banca dati, attivata dal 1° luglio 2004, è alimentata dalle richieste di tutela presentate dai titolari dei diritti di proprietà intellettuale

art.4 comma 54. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificità dei prodotti, l'Agenzia delle dogane può sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente comma ed il relativo trattamento è attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane

55. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 54.

Legge Finanziaria 350/2003

(art. 4 comma 55)

le informazioni minime possono essere integrate con dati su:

a) la produzione e movimentazione dei prodotti, quali:

*l'identità dell'importatore, esportatore, detentore delle merci
il luogo di produzione*

gli itinerari utilizzati

le modalità di confezionamento e di trasporto

le date di arrivo e partenza

b) il valore dei prodotti

c) il tipo e le modalità delle frodi, in particolare:

le specificità tecniche che distinguono i prodotti autentici da quelli sospetti

i paesi di produzione e gli itinerari utilizzati per i prodotti sospetti

Art. 4 comma 80. L'autorità amministrativa, quando accerta, sia all'atto dell'importazione o esportazione che della commercializzazione o distribuzione, la violazione di un diritto di proprietà intellettuale o industriale, può disporre anche d'ufficio, previo assenso dell'autorità giudiziaria e facendone rapporto alla stessa, il sequestro della merce contraffatta, e, decorsi tre mesi, la distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore; è fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

L'art. 4, comma 80, della Legge Finanziaria 2004, consente, previo assenso dell'A.G., la distruzione della merce sequestrata dalla dogana per la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, decorsi tre mesi dal sequestro, fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare ai fini giudiziari

Le linee di intervento a livello nazionale:

□ Direttive agli Uffici e chiarimenti agli operatori

- ✓ Circolare n.32/D del 23 giugno 2004
- ✓ Circolare n.74/D del 3 dicembre 2004

□ Partnership con il settore privato

- ✓ Memorandum d'intesa con le Associazioni categoria;
- ✓ Audit doganale di impresa



LA TUTELA PENALE E CIVILE

Tutela penale:

- - art.473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali)
- - art.474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)
- - art.648 c.p. (ricettazione) ?
- - art.295 TULD (Contrabbando aggravato) ?



Tutela civile (12 Corti con sezioni specializzate):


Provvedimenti di urgenza

- Ordine di sequestro cautelare (blocco della merce)
- Ordine di inibitoria cautelare (divieto continuazione violazione)
- Ordine di descrizione (per acquisire la prova della violazione)


Provvedimenti ordinari

- Inibitoria definitiva
- Risarcimento danni
- Pubblicazione sentenza

UE sequestri e articoli 1999÷2003





Sequestri in Italia 1999÷2003




SEQUESTRI APPARECCHI E MATERIALI ELETTRICI

ANNO 2002	139.104 pezzi
ANNO 2003	148.549 pezzi
ANNO 2004 (genn./sett.)	657.054 pezzi



Pezzi Sequestrati





Grazie per la Vostra attenzione

Altre informazioni:

<http://www.agenziadogane.gov.it/italiano/falstaff/index.htm>

AGENZIA DELLE DOGANE

UFFICIO ANTIFRODE CENTRALE

00143 ROMA, Via Mario Carucci,71 – Telefono +39 (0)6.5024.6135 – Fax +39 (0)6.5095.7300

e-mail: dogane.antifrode@agenziadogane.it